

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 16/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 31 marzo 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

### **1. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Con nota del 4 febbraio 2004, il Segretario federale chiedeva a questa Corte di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell'interpretazione normativa sollecitata con i quesiti posti dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria. Tali quesiti, che traevano origine da uno specifico caso sottoposto all'esame della stessa Commissione Disciplinare e che richiamavano la giurisprudenza della C.A.F., sono così riassumibili:

- 1) se il Giudice Sportivo possa, anche d'ufficio, disporre la modifica del risultato conseguito in campo, nel caso di mancata osservanza da parte di società iscritta al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti dell'obbligo imposto dagli organi competenti di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, almeno due calciatori fuori quota;
- 2) se, a quali condizioni e da parte di chi possa impugnarsi il provvedimento del Giudice Sportivo che abbia deciso della regolarità della gara nell'ipotesi in questione.

Al primo quesito è agevole rispondere che, in applicazione dell'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva sulle infrazioni riguardanti l'attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali che in primo grado adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione della norma porta a concludere che il giudice di primo grado ben può anche d'ufficio (e cioè per la semplice circostanza che gli siano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la commissione di infrazioni rilevanti) adottare i provvedimenti di propria competenza. Tra essi va certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall'art. 42, comma 2, lett. a) dello stesso Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove ne ricorrano le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di schieramento di calciatori fuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall'art. 34 bis delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza.

E' necessario aggiungere, anche ai fini della risposta all'ulteriore quesito, che la competenza del Giudice Sportivo ad intervenire in forma modificativa del risultato acquisito sul campo può essere esercitata, in base alla medesima disposizione di cui all'art. 42, comma , lett. a) citato, anche su impugnativa di chi vi sia legittimato in forza della titolarità del relativo interesse, la quale impugnativa proprio al Giudice Sportivo (e non alla Commissione Disciplinare) deve essere proposta.

Relativamente al secondo articolato quesito la Corte osserva quanto segue.

La regola generale vigente nel sistema federale delle impugnazioni è, conformemente al diritto comune, che la relativa facoltà spetti solo a coloro che nel precedente grado di giudizio abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale o sostanziale: quest'ultima ipotesi si verifica nel caso in cui un soggetto, pur non avendo potuto prendere formalmente parte al procedimento (essendo normativamente escluso il contraddittorio davanti al Giudice Sportivo), ne abbia comunque promosso l'avvio con richiesta, denuncia, reclamo od altro atto idoneo.

Corollario del principio è che, come anche affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., l'impugnazione contro i provvedimenti decisorii del Giudice Sportivo in materia di regolare svolgimento delle gare presuppone necessariamente, ai fini della sua ammissibilità, che essa venga proposta da chi già in primo grado ne abbia lamentato davanti lo stesso giudice la irregolarità.

V'è, però, da aggiungere che tale regola può soffrire eccezione nell'ipotesi in cui l'interesse all'impugnazione della decisione del Giudice Sportivo nasca solo per effetto di essa e non anteriormente, sicché non poteva logicamente concepirsi il promuovimento del procedimento di primo grado. E' il caso, ad esempio, della squadra vittoriosa sul campo, che veda modificato dal Giudice Sportivo il risultato acquisito e che, quindi, divenga solo a seguito della decisione di primo

grado titolare dell'interesse all'impugnazione. Anche in questo caso deve riconoscersi la facoltà di impugnazione alle società che versino in tale condizione di sopravvenuto interesse alla relativa proposizione.

In questi sensi si rende il parere interpretativo richiesto.

P.Q.M.

la Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che:

- 1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell'obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l'interessato che intenda proporre reclamo deve farlo dinanzi al Giudice Sportivo; quest'ultimo può procedere anche d'ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo;
- 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all'esame della regolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissione Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L'impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all'impugnazione sorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate inammissibili.

.....

## **2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, 9 DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEI DIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**

PREMESSO

È stata trasmessa a questa Corte federale, dal Segretario della F.I.G.C., la documentazione sulla cui base il Procuratore federale sollecita l'interpretazione della Corte federale sul seguente quesito: se sia integrata la violazione dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negli articoli 10 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell'Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale.

In particolare emerge dalla documentazione trasmessa a questa Corte che il sig. Iodice Giuseppe, in data 9 ottobre 2003, ha ottenuto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti di Serie C un lodo che gli ha riconosciuto emolumenti per l'attività di Segretario dallo stesso svolta in favore della Società Acireale. Il lodo non è stato però eseguito dalla predetta società, che l'ha impugnato avanti il Tribunale di Firenze chiedendone la dichiarazione di nullità. L'Acireale non ha fatto precedere tale iniziativa dalla domanda di autorizzazione ad adire le vie legali.

#### CONSIDERATO

1. L'articolo 27, comma 2, dello Statuto federale così recita: *“Tutti i soggetti ..., con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione ..... assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. .... Salvo motivate deroghe, concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari .....”*.

Il quesito sottoposto alla Corte sta proprio nell'accertare se integri tale responsabilità disciplinare l'impugnazione avanti il giudice ordinario di un lodo arbitrale emesso da un Collegio arbitrale in applicazione dell'articolo 10 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dell'articolo 9 dell'Accordo Collettivo relativo alla stessa categoria professionale e dell'articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale.

2. A tale eventualità la società Acireale oppone innanzitutto la nullità della clausola compromissoria che sta alla base del richiamato arbitrato. Nullità ricollegata alla violazione delle norme di ordine pubblico vigenti in riferimento al rapporto di lavoro. Viene, in particolare, rilevato che la legge n. 533 del 1973 vieta il ricorso all'arbitrato per le controversie di lavoro, a meno che ciò non sia previsto da contratti collettivi e, comunque, non si traduca nel pregiudizio della facoltà di adire l'autorità giudiziaria. È in ogni caso nulla la clausola che autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

Lo stesso decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge n. 280 del 2003, all'articolo 1, comma 2, mentre afferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo, contestualmente fa salve le situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, ma rilevanti altresì per l'ordinamento giuridico generale. Anche l'articolo 27, comma 4, dello Statuto federale fa salve le disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Conclude, pertanto, la società Acireale che essa, per impugnare il lodo, non necessitava di alcuna autorizzazione, atteso che il Regolamento del Collegio arbitrale non può essere interpretato nel senso di contrastare con norme imperative.

3. Con riferimento alle riportate considerazioni, va innanzitutto rilevato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo configura questo come un ordinamento settoriale, dotato di proprie regole, che lo Stato riconosce in diverse occasioni come idonee a disciplinare i rapporti che si ricollegano alle attività sportive, senza intromissioni da parte dell'ordinamento generale. Gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questo ordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo.

Certo un limite a tale autonomia settoriale si rinviene nel caso in cui i rapporti insorti nell'ordinamento sportivo assumano rilevanza per l'ordinamento generale. In tal caso, qualunque siano gli effetti dell'ordinamento autonomo, lo Stato interviene con le proprie disposizioni. E ciò costituisce un limite all'autonomia.

Questo è il senso dell'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, come convertito dalla legge n. 280 del 2003, laddove si esprime in termini di "riserva all'ordinamento sportivo" della disciplina di determinati rapporti. Ma anche quando tali rapporti assumono rilievo per l'ordinamento generale, e questo sarebbe il caso dell'eventuale nullità della clausola compromissoria prevista dall'ordinamento sportivo, non per questo se ne può trarre la conclusione che perdano del tutto rilievo le implicazioni dell'ordinamento particolare sportivo.

Ne deriva che, anche in ipotesi di nullità della clausola per il diritto positivo, non per questo se ne dovrebbe di per sé trarre la conseguenza della nullità della stessa clausola per il distinto e autonomo ordinamento sportivo. In altri termini, la riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo consentirebbe di ricollegare alla stessa fattispecie effetti diversi nell'ordinamento generale e in quello sportivo.

4. Ma v'è di più.

L'ordinamento statale, proprio per la tradizionale autonomia dell'ordinamento sportivo, con la legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con la quale le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale. Dunque la validità della clausola compromissoria non può essere messa in discussione.

5. Ora, nel caso di specie la clausola compromissoria è prevista sia dal regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi (articolo 10) che dall'accordo collettivo (articolo 9). Inoltre, il citato articolo 27, comma 2, dello Statuto federale espressamente impone ai tesserati di sottostare ai provvedimenti generali e particolari emessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo. E l'articolo 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva conferma il carattere disciplinare della violazione al precetto.

6. Né può dirsi che la società Acireale avesse esaurito i rimedi previsti dall'ordinamento sportivo. Infatti l'articolo 27 dello Statuto federale, ai commi 3 e 4, infatti, espressamente prevede l'obbligatorietà, in caso di esaurimento dei gradi di giustizia federale, del tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I. e, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, il rimedio definitivo dell'arbitrato avanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I..

P. Q. M.

la Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che l'impugnazione del lodo arbitrale dinnanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto federale.

.....

### **3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO SULL'ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTO**

#### **PREMESSO**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti pone alla Corte federale, su sollecitazione della società A.C.S. Leonzio, due quesiti interpretativi dell'articolo 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare i quesiti vertono sui seguenti profili:

- a) se possa essere sufficiente, ai sensi delle richiamate disposizioni, effettuare un deferimento generico, sprovvisto degli accertamenti definitivi, o se fin dall'origine l'accertamento debba essere sostenuto da ogni documentato accertamento;
- b) se, ammesso il deferimento "generico", debba essere disposto un deferimento normale o se sia possibile un deferimento "in via cautelare".

#### **CONSIDERATO**

1. Va innanzitutto premesso che la Corte si esprime sulla richiesta di parere formulata con lettera del 24 febbraio 2004, trasmessa dalla Federazione alla Corte in data 24 marzo 2004.

Pur traendo la richiesta di parere spunto da un caso concreto, deve escludersi che essa possa valere quale riesame della decisione della Commissione d'Appello Federale del 24 novembre 2003.

La pronuncia del parere non è idonea a riformare la decisione disciplinare, ma solo a definire la portata delle richiamate disposizioni.

2. Nel merito, i quesiti proposti debbono trovare risposta nella natura del deferimento, nelle modalità della sua descrizione normativa e nella *ratio* dei termini previsti per la sua presentazione.

Il deferimento, come promozione dell'azione disciplinare, deve essere sorretto dagli accertamenti istruttori che lo giustificano (cfr. anche l'art. 28, comma 4, lett. b/ C.G.S.).

Naturalmente la valutazione del grado di completezza o meno degli elementi raccolti al fine di fondare una responsabilità disciplinare non assume rilievo a questo riguardo, attenendo invece alla fondatezza del deferimento, che dovrà essere valutata dal giudice sportivo.

Ciò che, invece, rileva sotto il profilo della validità dell'atto di deferimento è la sua idoneità ad avviare l'azione disciplinare.

I termini assumono rilievo a questo proposito, atteso che essi assolvono ad una duplice funzione: quella di mettere rapidamente in grado l'accusato di conoscere i rilievi mossi nei suoi confronti e quello di pervenire ad una definizione sollecita dell'addebito disciplinare, in modo che non siano pregiudicati l'andamento del campionato e la stabilità dei suoi esiti.

3. Questa Corte ha già in altra occasione segnalato la natura perentoria dei termini per il deferimento, proprio al fine di assicurare le finalità sopra richiamate (Corte federale C.U. n. 13/Cf stagione 2002/2003).

Ora, detta perentorietà porta con sé la necessità che il deferimento non si fondi su elementi forniti successivamente alla scadenza del termine perentorio e che incidano sulla configurazione dell'addebito disciplinare.

Se così non fosse, la produzione successiva di elementi idonei a qualificare e specificare l'addebito disciplinare renderebbe del tutto incerto il momento del perfezionamento di quei dati accusatori, con ciò compromettendo proprio le richiamate finalità e, in sostanza, la tempestività della definitiva stabilizzazione dei risultati delle competizioni.

4. Sul primo quesito, dunque, deve ritenersi che il deferimento deve avere alla sua base tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sui quali si pronuncerà il giudice sportivo e che non è dunque ammissibile né valido un accertamento generico, condizionato o con riserva, se con questo si vuole intendere un deferimento che rinvii ad un momento successivo (che sarebbe del tutto indeterminato) la produzione dei necessari elementi di valutazione.

5. Sul secondo quesito si deve, conseguentemente, osservare che un deferimento cautelare non è concepibile.

Se per cautelare si intende, infatti, una sorta di "prenotazione", pur in mancanza degli addebiti del deferimento, è chiaro che la sua genericità si tradurrebbe in un espediente per "salvare" la scadenza del termine, ma in tal modo, in sostanza, si aggirerebbe la perentorietà del termine che ha una finalità pubblica da salvaguardare.

Resta, naturalmente, possibile, invece, ogni completamento del deferimento entro il termine perentorio, anche una volta che il deferimento sia stato già proposto.

P. Q. M.

La Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.

.....

#### **4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MUTUALITA', ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.2003**

##### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con ricorso del 21 ottobre 2003, il Calcio Catania s.p.a. chiedeva che questa Corte dichiarasse "nulla, inefficace ed invalida" la deliberazione adottata il precedente 16 ottobre dall'Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti nella parte in cui, sostanzialmente revocando la propria deliberazione del 15 settembre 2003, approvava l'indirizzo di attribuire la mutualità alla Serie B in venti quote – anziché ventuno, in esse inclusa la ricorrente, come originariamente deliberato-, demandando al Consiglio di Lega la determinazione di provvista e spettanze per le società Catania, Fiorentina, Genoa e Salernitana.

Nel ricorso si poneva in rilievo che:

- 1) la sostanziale revoca della prima deliberazione era avvenuta in assenza di nuove circostanze;
- 2) la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione dei principi di correttezza e buona fede, non avendo, tra l'altro, tenuto conto che, per effetto ed in esecuzione della prima deliberazione, era stato erogato alla ricorrente un anticipo netto di oltre 787 mila euro, che aveva fatto sorgere in essa il legittimo affidamento circa il successivo integrale versamento del contributo; 3) la deliberazione impugnata era stata adottata in assenza del quorum deliberativo in quanto non aveva riportato la maggioranza dei voti delle società presenti.

Nel corso del procedimento venivano disposte da questa Corte acquisizioni documentali e la ricorrente depositava ulteriori difese scritte.

Prima dell'udienza di discussione – cui partecipava il difensore della ricorrente- la Salernitana Sport S.p.a. produceva copia di atti inviati ai Presidenti del C.O.N.I., della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti relativi ai criteri di ripartizione della cosiddetta mutualità tra le società di Serie B.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte osserva che il ricorso è fondato nel merito (ciò che assorbe gli altri motivi) e pertanto va accolto, con annullamento “in parte qua” della deliberazione impugnata e reviviscenza di quella del 15 settembre 2003; va altresì disposta la restituzione della tassa versata.

A questa conclusione la Corte perviene esaminando le fasi, tra loro contraddittorie, che hanno gradualmente portato al sostanziale ribaltamento degli effetti dell’originaria deliberazione dell’Assemblea Straordinaria della L.N.P. in ordine alla ripartizione della mutualità tra le squadre di Serie B. Al riguardo è necessario premettere che la struttura quantitativa della c.d. mutualità – quale si ricava dai noti accordi del 1999 – si forma attraverso un complesso meccanismo di individuazione delle singole componenti e che, in relazione a talune di esse, - come già chiarito da questa Corte con il proprio parere del 22 dicembre 2003 – si configurano a favore delle società destinatarie veri e propri diritti individuali, come tali oggetto di tutela in caso di loro mancato conseguimento.

Ciò premesso, è da rilevare che l’Assemblea Generale del 15 settembre 2003 deliberò, senza alcuna opposizione nel merito (solo il rappresentante del Cagliari chiese che il problema della mutualità venisse discusso e deliberato in sede di Consiglio di Lega: non risulta, tuttavia, il suo voto contrario sulla deliberazione di merito), di approvare “l’indirizzo di massima di considerare la mutualità della Serie B per ventuno quote, equiparando il Catania alle altre venti società”. E’ da rilevare, altresì, che dal verbale dell’Assemblea si desume che, nell’esprimere la proposta, che sarebbe stata poi accolta, di “allargare la mutualità a ventuno squadre”, il Presidente della Lega riferì della specifica posizione del Catania (riammessa in Serie B, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, “*ope iudicis*” e non “*ope legis*”) rispetto a quella delle altre tre squadre riammesse nell’agosto precedente e sottolineò la improcrastinabilità della deliberazione di massima, suscettibile peraltro della necessaria integrazione da parte del Consiglio di Lega circa i criteri da adottare. Questa duplice dichiarazione, da cui trasse origine il voto unanime dell’Assemblea, costituisce il fondamento su cui poggiava la deliberazione originaria.

E’ il caso di aggiungere che è provato dalla relativa fattura che l’indomani della Assemblea del 15 settembre 2003 fu dalla Lega Nazionale Professionisti corrisposto il “primo acconto proventi Lega stagione sportiva 2003/2004” per un totale di 944.857,14 euro ( di cui 157.476,19 euro per IVA) alla ricorrente, in manifesta esecuzione della deliberazione appena illustrata.

Il successivo 25 settembre, nel corso dell’Assemblea Straordinaria di Categoria della Serie B, ed effettivamente al di fuori dei punti fissati dall’ordine del giorno, a seguito di distinte richieste rispettivamente formulate da diciannove società di quel campionato e dalla Fiorentina, fu deliberato all’unanimità di: “a) riportare all’Assemblea generale straordinaria prossima la revoca della decisione assunta in merito alla mutualità della Serie B in Assemblea generale straordinaria del

15.9.2003; b) dare mandato ai propri consiglieri di portare in sede di Consiglio di Lega, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Lega, le proposte di ripartizione secondo le linee di indirizzo di competenza esclusiva dell'Assemblea di Serie B”.

Anteriormente all'Assemblea straordinaria della L.N.P. del 16 ottobre 2003, la Società ricorrente inviava motivata diffida volta a precludere la revoca della deliberazione del 15 settembre precedente, posizione ribadita nel corso dell'Assemblea stessa.

Nel corso di questa furono espresse, da parte di alcune società di Serie B, posizioni contrarie al mantenimento in vita della deliberazione originaria: le stesse furono accolte nella duplice votazione con cui si deliberò rispettivamente il dissenso rispetto a quanto stabilito il 15 settembre 2003 e la volontà di accedere alla soluzione prevedente “quote piene per le venti Società aventi titolo sportivo già ammesse al campionato di Serie B e quattro posizioni differenziate (Catania, Fiorentina, Genoa e Salernitana)”.

Così ripercorso il laborioso itinerario di formazione della volontà finale dell'Assemblea, ed accertato che essa si diresse verso effetti diversi ed incompatibili rispetto a quella espressa durante la riunione del 15 settembre 2003, la Corte ritiene che la deliberazione adottata in quest'ultima data sia stata illegittimamente rimossa. La Corte ritiene, in particolare, che la deliberazione impugnata sia stata adottata in violazione del generale principio di buona fede che deve animare i rapporti interindividuali e, per quanto in questa sede soprattutto rileva, la fase della loro esecuzione.

La violazione ha preso corpo sotto un duplice profilo.

Da un canto, appare evidente dalla lettura del verbale dell'assemblea del 16 ottobre 2003 che in nessuno degli interventi svolti allo scopo di prestare supporto alla revoca della precedente deliberazione (ed in particolare degli interventi dei rappresentanti del Venezia, del Cagliari e della Fiorentina) sono state addotte ragioni nuove o sopravvenute rispetto alla precedente occasione, di cui non si fosse, quindi, potuto allora tener conto, le quali potessero configurarsi come giusta causa di revoca di un valido ed efficace atto negoziale. La deliberazione oggi impugnata fu in pratica votata sulla base di un mero ripensamento della precedente in termini non di interesse generale dell'Associazione ma di pentimento per le ricadute patrimoniali negative che sulle venti Società sin dall'inizio ammesse al campionato di Serie B avrebbe prodotto l'aggregazione della ricorrente al medesimo fondo mutualistico da ripartire in frazioni eguali.

Fu, quindi, l'interesse particolare che dichiaratamente prevalse ed orientò illegittimamente la volontà assembleare verso una soluzione altrettanto evidentemente penalizzante per la ricorrente, precedente destinataria della unanime deliberazione.

Ora, è già di per sé causa di invalidità della revoca di precedenti atti negoziali l'insussistenza di giusta causa nel senso prima chiarito, e ciò per l'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici

altrimenti compromessa dalla revocabilità "ad nutum" e per di più non assistita – come nel caso di specie – dalla volontà unanime delle parti che avevano concorso a formare l'atto originario.

Ancor più marcatamente censurabile appare la deliberazione in esame se si tiene conto delle seguenti, concorrenti circostanze: 1) del fine particolaristico perseguito dalle Società votanti per la sostanziale revoca, che dalla stessa avrebbero tratto beneficio diretto ed immediato; 2) della totale trascuratezza verso la doverosa tutela dell'affidamento circa la completa esecuzione della deliberazione originaria legittimamente coltivato dalla ricorrente per effetto del descritto spontaneo inizio di adempimento da parte della Lega, affidamento meritevole di peculiare protezione in quanto tradottosi in coerente appostazione nel bilancio sociale dell'importo ricevuto.

Nessuna di queste circostanze fu tenuta in considerazione in sede di nuova deliberazione né impedì la revoca della precedente, malgrado in alcuni degli interventi si fosse apertamente segnalato il rischio della incongruenza di una nuova manifestazione di volontà rispetto alla precedente (sintomatico è l'intervento del rappresentante del Genoa che "si chiede come sia possibile che, a distanza di poche settimane, l'Assemblea possa decidere di invalidare una propria decisione che incide sul conto economico delle società").

Di queste preoccupazioni la deliberazione impugnata mostrò di disinteressarsi, così radicando l'assoluta inosservanza del precetto di buona fede posto dagli artt 1175 e 1375 del c.c., la cui violazione determina secondo "ius receptum" causa di annullamento ai sensi degli artt.2373 e 2377 c.c., delle deliberazioni assembleari (cui va assimilata "quoad effecta" quella di cui si tratta).

Del resto, va anche escluso che a legittimare la deliberazione di revoca possa valere il punto 3) della deliberazione adottata il 20 agosto 2003 dal Consiglio Federale, e trasfusa letteralmente in quella votata l'indomani dalla Giunta nazionale del Coni, tenuto conto che entrambi i testi preesistevano – e si presumevano legalmente noti nei confronti degli associati in virtù della rituale pubblicazione – al momento della prima deliberazione e che di essi si tenne allora esplicitamente conto, come si evince dalla relazione iniziale del Presidente della Lega il quale propose poi la deliberazione successivamente revocata.

In conclusione, va dichiarata l'invalidità "in parte qua" della deliberazione impugnata con l'effetto del mantenimento, sempre quanto al medesimo oggetto, di quella del 15 settembre 2003.

Va, invece, dichiarato inammissibile l'atto di atipico intervento della Salernitana Sport Spa, sia perché avente oggetto non coincidente col "petitum" del ricorso principale, sia perché posto in essere al di fuori dei termini di possibile impugnazione della deliberazione del 16 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Calcio Catania s.p.a., lo accoglie, disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.

**5. RICORSO DELL' U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E 25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003, E RELATIVI ACCESSORI, ALL'ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO**

Con ricorso proposto in data 2 dicembre 2003 l'Unione Sportiva Avellino SpA adiva la Corte Federale chiedendo alla stessa di "sospendere le delibere del Collegio Arbitrale (rese in data 21 giugno 2003 e 25 luglio 2003) e quindi definitivamente deliberare l'annullamento delle impugnate delibere del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C".

Nel proporre il ricorso l'U.S. Avellino prendeva le mosse dal dettato dell'articolo 22, comma 3, del Codice di giustizia sportiva che recita: "la Corte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti la tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale".

Ritiene, infatti, la società ricorrente che i due lodi arbitrali oggi impugnati siano affetti da gravi vizi e che gli stessi non possano trovare, nell'ambito dell'ordinamento federale, altro specifico istituto per far valere dette doglianze.

Avverso il ricorso resiste il signor Massimo Ficcadenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ferrari e Vittorio Rigo.

Alla riunione della Corte Federale del 31 marzo 2004 è presente, per il Ficcadenti, l'Avv. Vittorio Rigo che conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto.

Alla luce delle sopra richiamate doglianze e delle ricordate difese, la Corte Federale rileva che, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso è necessario muovere dal precetto normativo contenuto nel terzo comma dell'articolo 22 del Codice di giustizia sportiva, sopra riportato.

Nel caso di specie, pur essendo in presenza di diritti che, in senso lato, possono essere definiti fondamentali in quanto di natura patrimoniale connessa al rapporto di lavoro, è necessario osservare che di detti diritti (che sono pur sempre disponibili) è stata fatta disposizione con la sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di tesseramento del tecnico sig. Ficcadenti.

Pertanto, una volta intrapresa la via della tutela arbitrale (anche in base al disposto dell'art. 27, comma 1, dello Statuto Federale), è in quella sede che debbono essere esperiti i rimedi che l'ordinamento consente, sia in relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell'art. 831 del codice di rito, sia adendo, a norma del terzo comma dell'art. 27 dello Statuto Federale, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport istituita presso il CONI.

Tale ultima istituzione risulta rafforzata, nei suoi poteri di organismo di tutela relativo all'intero diritto sportivo, dal dettato della legge n. 280 del 2003 che, con l'art. 3, assegna alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico all'interno dell'ordinamento sportivo ed è, pertanto, idonea a fornire la garanzia di tutela di cui erroneamente, con il ricorso a questa Corte, si lamenta la carenza.

Alla luce di quanto sopra la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo, altresì, l'incameramento della relativa tassa.

.....

**6. RICORSO DELL'ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI ISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E' STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIA**

Con ricorso in data 16 gennaio 2004 l'arbitro benemerito Vito Garofalo, Vice-Presidente della Sezione A.I.A. di Isernia, adiva questa Corte, ex artt. 32, comma 5, dello Statuto Federale e 36, comma 5, del Regolamento A.I.A., lamentando la lesione di un proprio diritto fondamentale personale, non tutelabile in alcuna sede nell'ordinamento federale, conseguente al provvedimento del Presidente Nazionale dell'A.I.A. del 13 gennaio 2004 con il quale la richiamata Sezione era stata commissariata a seguito dell'insorto impedimento del Presidente della stessa, colpito da un provvedimento disciplinare a lungo termine (mesi 18 di sospensione dall'attività connessa alla carica).

Il ricorrente argomenta che la gestione commissariale è stata illegittimamente disposta in quanto, per espressa previsione regolamentare (art. 21, comma 9, Regolamento A.I.A.), in caso di assenza o impedimento, *“anche per effetto di provvedimento disciplinare”*, il Presidente di sezione è sostituito dal Vice-Presidente fino al termine della gestione sportiva in corso.

Resiste, con memoria, il Presidente Nazionale dell'A.I.A., deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione e/o di competenza di questa Corte, in quanto quello del quale il ricorrente ha chiesto la tutela, ex art. 32 dello Statuto, non può ritenersi diritto fondamentale non tutelabile in alcuna sede nell'ambito dell'ordinamento federale e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, argomentando che la Sezione di Isernia, in esito ai fatti dei quali era stato partecipe anche il Garofalo, che avevano poi portato all'irrogazione della grave sanzione disciplinare a carico del Presidente, non poteva che essere gestita da un Commissario estraneo all'ambiente, fino

all'indizione delle elezioni nei termini previsti dalla vigente normativa, per assicurare, medio tempore, il regolare svolgimento dell'attività tecnica, associativa ed amministrativa.

Sentite le parti, la Corte rileva innanzitutto l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza.

Non v'è dubbio, invero, che, secondo la normativa vigente, in caso di impedimento del Presidente di Sezione, anche per effetto di provvedimento disciplinare (come è nel caso di specie), le funzioni dello stesso debbano essere assunte dal Vice-Presidente. Pertanto il Garofalo, quale Vice-Presidente della Sezione, deve ritenersi titolare di un diritto personale fondamentale (quello all'acquisizione ed all'esercizio di una funzione secondo le previsioni normative interne dell'organizzazione arbitrale), la cui lesione – costituita astrattamente dal commissariamento della Sezione – non trova tutela nell'ordinamento federale, se non dinanzi a questa Corte.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto in quanto difetta, nel provvedimento impugnato, la motivazione in ordine alla necessità di pervenire – nonostante la previsione di cui all'art. 21, comma 9, del Regolamento A.I.A. – al commissariamento della Sezione.

Il vigente regolamento (art. 13, comma 6, lett. s/) consente che le Sezioni possano essere commissariate dal Comitato Nazionale A.I.A. (nel caso di specie il provvedimento è stato adottato dal Presidente, ex art. 10, comma 4, lett. q), poi ratificato dal Comitato Nazionale) *“per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva”*, ma alla ricorrenza di eventi di tal specie – seppur verificatisi – nel provvedimento presidenziale impugnato non v'è riferimento alcuno e non può risultare sufficiente, per assolvere al necessario obbligo di motivazione, il generico richiamo alla necessità di garantire continuità di svolgimento dell'attività tecnica, associativa ed amministrativa della Sezione.

P.Q.M.

la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro benemerito Garofalo Vito, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

.....

**7. RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVILLA, AVVERSO LA DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

PREMESSO

Il sig. Francesco Cupparo, nato il 3 marzo 1956, Presidente del F.C. Francavilla di Latronico (Potenza), ricorre alla Corte federale lamentando di essere stato dichiarato decaduto dalla carica di delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata. Ad avviso del Cupparo, la dichiarazione

di decadenza si fonderebbe sull'erroneo presupposto della presenza di precedente sanzione disciplinare, consistente nell'inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 31 dicembre 2000, con la conseguente incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 1, dello Statuto federale. L'equivoco sarebbe dovuto ad omonimia con altro Francesco Cupparo, nato il 17 agosto 1966, consigliere della medesima società. L'istante contesta, quindi, la sussistenza dell'incompatibilità addebitatagli e chiede che sia annullata la decisione del 27 aprile 2004 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti.

#### CONSIDERATO

1. Va preliminarmente definito l'ambito dei poteri di questa Corte con riferimento al "ricorso" presentato dal sig. Cupparo.

La Corte federale non costituisce un ulteriore grado di ricorso in relazione ai rimedi già esistenti nell'ordinamento sportivo. Essa garantisce, infatti, i diritti fondamentali, che non troverebbero all'interno dell'ordinamento sportivo altra efficace tutela e per la cui salvaguardia non resterebbe all'interessato che il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Il predetto carattere della giurisdizione della Corte federale esclude, pertanto, che in questa sede possa essere disposto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. in data 27 aprile 2004.

Non appare, peraltro, discutibile che è fondamentale per l'ordinamento sportivo il diritto vantato dai soggetti dell'ordinamento medesimo al riconoscimento di qualità soggettive loro spettanti od il *ius ad officium* relativamente alle cariche ricoperte. Si tratta di diritti che mantengono la loro consistenza anche a seguito degli atti che li contestino e rispetto ai quali la competenza della Corte consiste proprio nella tutela per il mezzo di pronunce accertative e dichiarative.

2. Nel merito poi la sussistenza dell'omonimia risulta confermata dagli atti. Tant'è che, come sottolinea l'interessato, nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. dell'1.03.2000, n. 32, l'inibizione a suo tempo dichiarata nei suoi confronti è stata annullata dallo stesso Comitato Regionale.

Per l'effetto non sussiste oggettivamente alcuna incompatibilità a suo carico derivante dalla riferita vicenda disciplinare.

P. Q. M.

la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.

.....

**8. RICORSO DELL'ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'8.11.2003 DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA**

Con atto datato 10 febbraio 2004 l'arbitro fuori quadro Ezio Crivelli, tesserato presso la Sezione A.I.A. di Trieste, proponeva ricorso a questa Corte avverso il provvedimento di "non rinnovo tessera" irrogato nei suoi confronti dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Friuli-Venezia Giulia per motivi tecnici, argomentando la lesione di un proprio diritto fondamentale non tutelabile in alcun modo nell'ordinamento federale. Richiamava espressamente l'art. 36, comma 5, del Regolamento A.I.A. che testualmente recita: "*Gli arbitri possono ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi contro atti o fatti, non di natura tecnica e disciplinare, posti in essere dalla F.I.G.C. e dall'A.I.A. che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale*". Riferiva di essere pienamente idoneo a svolgere le funzioni di "osservatore" e che il provvedimento adottato era stato ispirato da malanimo che il Presidente del Comitato Regionale Arbitri nutriva nei suoi confronti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proprio la norma richiamata dal ricorrente (art. 36, comma 5, Regolamento A.I.A.) preclude la possibilità di impugnazione di provvedimenti che siano determinati da motivi tecnici.

Risulta in atti che le relazioni sulla osservazione di vari arbitri redatte dal Crivelli vennero sottoposte a penetranti valutazioni da parte del superiore organo tecnico (il C.R.A.) e da questi ne vennero rilevate l'insufficienza e l'inaffidabilità. Comunque, non è nei poteri di questa Corte operare un sindacato in ordine a provvedimenti a contenuto strettamente tecnico, quale quello impugnato dal Crivelli.

P.Q.M.

la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro fuori quadro Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.

.....

**9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL'ISTANZA DELL'A.C. MARTINA DI COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1 2003/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.2003**

L'A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimo Campionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del

Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.2003) e proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuova conformazione del Campionato di Serie B.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancata partecipazione dell'A.C. Martina alla gara del 31 agosto 2003, comminava, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., le seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di €10.000,00 (Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre 2003). Tale determinazione, impugnata dall'A.C. Martina, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre 2003.

Successivamente, l'A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell'8 gennaio 2004, chiedeva al Presidente Federale di "adottare un provvedimento di clemenza....., con conseguente abolizione della multa e del punto di penalizzazione".

Il Presidente Federale chiedeva sull'argomento il parere della Corte federale.

La Corte, nella seduta del 5 febbraio 2004, esprimeva il parere che nella specie non è applicabile l'istituto della grazia di cui all'art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto esso – per la formulazione della anzidetta disposizione è per come essa è stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l'inibizione.

Il Presidente Federale, con nota del 25 marzo 2004, premesso che il Consiglio Federale ha ritenuto di poter interpretare l'istanza della società Martina "come richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 30, comma 9, dello Statuto e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, una commutazione della sanzione del punto di penalizzazione in un'altra di specie diversa e meno grave", quale l'ammenda o l'ammonizione con diffida, ha chiesto sulla richiesta il prescritto parere di questa Corte.

Ciò posto, la Corte federale ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l'istituto della commutazione delle sanzioni, previsto dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Questo, infatti, può trovare applicazione allorché la norma sanzionatoria preveda, in alternativa, sanzioni di specie diversa e di varia gravità, mentre, allorché la sanzione è stabilita normativamente in maniera fissa – come avviene nel caso dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. – la relativa previsione, come è vincolante per il giudice sportivo, così lo è per l'organo titolare del potere di clemenza. Ciò non senza osservare che un eventuale provvedimento di commutazione della sanzione di cui trattasi sarebbe tale da incidere sulla classifica del campionato in corso e quindi sulla posizione dei terzi, il che farebbe comunque sorgere dubbi sulla opportunità dell'adozione del provvedimento stesso.

Non è applicabile, d'altro canto, il recente provvedimento di amnistia (di cui al C.U. 11 settembre 2003, n.75/A), e ciò sia per ragioni soggettive, in quanto ha per destinatari, i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati, mentre nella specie si tratta di una società, che per ragioni oggettive, perché ha ad oggetto unicamente le dichiarazioni lesive e le violazioni della clausola compromissoria. Né il provvedimento stesso è suscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica, atteso che, per la sua natura eccezionale, la portata di esso non può essere estesa a fattispecie ed a soggetti non espressamente previsti.

Peraltro, considerato che la vicenda si colloca in un contesto verso il quale è stato già manifestato, con il richiamato provvedimento di amnistia, uno spirito di conciliazione e di clemenza, vedrà il Consiglio Federale se estendere, in via generale ed astratta, il provvedimento stesso anche a fattispecie del genere di quella sottoposta all'esame della Corte.

P.Q.M.

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.

.....

#### **10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

##### **calciatore Pellegrino Francesco:**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Pellegrino Francesco;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Pellegrino Francesco.

##### **dirigente Giagnori Mauro:**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Giagnori Mauro;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

bilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Giagnori Mauro.

**dirigente Rizzaro Francesco:**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Rizzaro Francesco;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Rizzaro Francesco.

.....

**11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30.COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulla richiesta di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

**calciatore Dato Christian**

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Dato Christian in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 12 gennaio 2005;
- esaminata la documentazione in atti, ivi compreso quanto addotto dal direttore di gara;
- considerate le modalità e le circostanze che hanno dato origine alla squalifica;
- tenuto conto di quanto dedotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Dato Christian.

**calciatore Pellegrino Vincenzo**

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Pellegrino Vincenzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 25 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal calciatore;
- tenuto conto dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa e di quanto dedotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** alla concessione dell'invocato beneficio.

**calciatori**

Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, Zerbo Gaetano, Vito Gabriele, Di Pasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino, Ranocchia Omar, Ronchetti Carlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enrico e Procaccino Giuseppe Mario (istanze reiterate):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato;**

**dirigenti**

Mammarella Aquilino e Micheli Daniele:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.**

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Pubblicato in Roma il 16 aprile 2004**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)